



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti	Presidente
Laura Tricomi	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere Rel.
Eduardo Campese	Consigliere
Eleonora Reggiani	Consigliere

Oggetto:

DIRITTI
PERSONALITA'
STATUS

Ud.25/06/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25038/2025 R.G. proposto da:

██████████-██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████

-ricorrente-

contro

██████ ███████ Srl in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1860/2025
depositata il 24/10/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dal
Consigliere Maura Caprioli.



FATTI DI CAUSA

Ritenuto che:

Con atto di citazione regolarmente notificato, [REDACTED] [REDACTED] conveniva avanti al Tribunale di Pisa la [REDACTED] S.r.l. per sentirla condannare a rettificare l'appellativo di "nobile" in quello di "conte" in favore dell'attore, in tutte le future edizioni del "[REDACTED] della Nobiltà Italiana".

Sosteneva l'attore che la suddetta rivista, avendo appellato il [REDACTED] [REDACTED] come "nobile" anziché quale "conte", la stessa ne aveva pregiudicato e leso il diritto al nome, così come tutelato e riconosciuto dagli artt. 6 e 7 del codice civile, oltre ad averne offeso l'onorabilità e l'identificazione nonché l'origine storica della sua famiglia, integrando detta pubblicazione pure gli estremi della diffamazione a mezzo stampa.

Con sentenza n. 892/2022, depositata in data 30.06.2022 il Tribunale rigettava la domanda attorea.

Avverso tale sentenza [REDACTED] [REDACTED] proponeva appello.

Si costituiva la [REDACTED] s.r.l chiedendo il rigetto dell'appello ed in via incidentale la riforma della decisione impugnata in punto spese.

Con sentenza n.892/2022 del 27.6.2022 la Corte di appello respingeva il gravame.

Osservava il giudice del merito che Il provvedimento di condanna richiesto dall'appellante aveva dunque come premessa logica l'accertamento del titolo; la richiesta di tutela del nome e della onorabilità, infatti, avevano quale presupposto l'esistenza di un titolo nobiliare riconosciuto.

Rilevava che Il divieto di riconoscere i titoli nobiliari traeva origine dall'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, che non riconosce alcun valore giuridico ai titoli nobiliari impedendo che essi



possano essere giudizialmente accertati; precisava poi che il secondo comma della XIV disposizione andava interpretato nel senso di stabilire che possano valere, come parte del nome, soltanto i predicati già esistenti prima del 28 ottobre 1922, ovvero quelli già riconosciuti a tale data, presupposto di fatto anche della c.d. cognomizzazione, che comunque l'appellante aveva dichiarato di non richiedere nel procedimento in questione.

Osservava alla luce del prezioso contributo offerto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 101/1967 che la sola ragione che consenta eccezionalmente di tener conto dei titoli nobiliari, che abbiano formato oggetto di riconoscimento durante il vigore del vecchio ordinamento, atteneva alla tutela del diritto al nome e all'esigenza di non privare del predicato quanti ne avessero fatto uso già da prima del 28 ottobre 1922.

Poste queste premesse la Corte distrettuale riteneva che l'appellante non avesse fornito prova adeguata del riconoscimento del titolo alla famiglia ■■■■■■■■■■ anteriormente al 28.10.1922, avendo versato in atti documentazione per lo più successiva a tale data.

In questo quadro considerava la condotta della ■■■■■■■■■■ S.r.l. non fosse quindi censurabile, atteso che l'appellante non era riuscito a dimostrare il riconoscimento del titolo comitale né ante 28.10.1922, come richiesto dall'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali, né conformemente ai criteri editoriali dell'appellata che, quale repertorio privato di carattere nobiliare e mondano, attinge i dati oggetto di pubblicazione esclusivamente da due fonti, ovvero dal Registro della Consulta Araldica e dagli Elenchi Ufficiali Nobiliari.



La Corte riteneva fondata la richiesta di riforma della disciplina delle spese considerata non coerente con il principio della soccombenza.

Avverso tale decisione [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria contenente unicamente le conclusioni cui non ha resistito [REDACTED] s.r.l. che è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

Con il primo motivo si denuncia ai sensi dell'art 360 c. 1 n. 5) c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; la mancata valutazione del documento depositato in data 9 febbraio 2022.

Si lamenta che la Corte di appello non avrebbe in alcun modo considerato il documento esistente presso gli archivi dell'Arcivescovato a [REDACTED] racconta dell'investitura dell'Arcivescovo [REDACTED] (Arcivescovo dal [REDACTED] al [REDACTED]) di [REDACTED] figlio di [REDACTED] [REDACTED] tramite lo strumento dell'anello che era il simbolo di fedeltà e vincolo feudale.

Si tratterebbe di documentazione regolarmente richiamata nell'atto di citazione in appello a pagina 20 e non contestata nella comparsa di costituzione e risposta della controparte e che secondo il ricorrente costituirebbe prova della sussistenza del richiamo al titolo comitale ante 1922 è fornita dal documento versato in atti.

Con un secondo motivo si deduce ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 101/1967 in relazione all'art. 101 Cost.



Si sostiene che in base alla decisione della Corte Costituzionale richiamata nella sentenza di appello le vicende del diritto alla cognomizzazione devono essere valutate alla stregua delle norme che disciplinano i modi di acquisto del nome e che la tutela di tale diritto deve seguire le regole che l'ordinamento detta per la tutela del diritto al nome.

Da tale premesse ne discende secondo il ricorrente che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare se la sostituzione dell'appellativo di conte con quello di nobile, operata dalla [REDACTED] S.r.l., fosse o meno lesiva dell'individuazione delle origini storiche e genealogiche del [REDACTED] [REDACTED]

Si afferma inoltre che il Giudice avrebbe altresì errato nel ritenere che l'esistenza del titolo di conte avuto riguardo all'attore non fosse pacifica.

Il primo motivo è inammissibile.

La Corte di appello, rammentata la XIV disp. trans. Cost. e i principi desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1967, ha accertato che dagli atti versati in giudizio non risultava che il predicato in questione era stato attribuito alla famiglia del ricorrente anteriormente al 1922.

Vale premettere, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, che "accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona" (Corte Cost. n. 13 del 1994). Fra queste ipotesi è stata ammessa anche quella che suole definirsi, con un neologismo, cognominizzazione del predicato nobiliare (Cass. n. 2426/1999).



La corte Costituzionale con la sentenza nr 101 del 1967 ha definito la portata della disposizione transitoria art. XIV comma 1 disp. fin. Cost. precisando i limiti della tutela giurisdizionale tutele legate alla rilevanza giuridica del titolo.

In particolare il giudice delle legge ha rimarcato da un lato, l'abolizione giuridica - mediante il "non riconoscimento" dei titoli nobiliari - di privilegi derivanti dalla nascita o dall'appartenenza ad una determinata classe sociale (primo comma) e dall'altra la possibilità di far valere, come parte del nome, soltanto i predicati già esistenti prima del 28 ottobre 1922 e la riaffermazione del valore del "nome" come fondamentale diritto inerente alla indennità della persona in quanto tale, con la conseguente assimilazione, quanto a "valore" giuridico, del predicato di titolo nobiliare "cognomizzato" al nome e, quindi, di entrambi sul piano della tutela giurisdizionale.

In questa cornice giuridica e nel quadro della richiesta azionata (rettificare l'appellativo attribuito di "nobile" in quello di "conte) che aveva come premessa l'accertamento della sussistenza quale presupposto di fatto del diritto invocato l'avvenuto riconoscimento del titolo nobiliare la Corte di appello ha scrutinato la documentazione rilevandone l'assoluta carenza a fondare una pronuncia di accoglimento.

In particolare ha ritenuto privo di rilevanza giuridica l'allegato n.4, ovvero l'Estratto della Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, dal quale si evincerebbe, sul Foglio delle Inserzioni del 21.6.1943 n. 143, alla pagina 2236, l'indicazione del titolo nobiliare di conte nel predicato nominale di Giuliano [REDACTED] in quanto successivo alla data del 28.10.1922 oltre che fortemente contestato e disconosciuto dall'appellata, sia perché mera fotocopia di una pagina della Gazzetta Ufficiale perché contenete



un'istanza rivolta al Procuratore Generale di cambiamento del cognome, e non un riconoscimento nobiliare, ma soprattutto perché assolutamente non corrispondente, nel contenuto, al medesimo Foglio delle Inserzioni del 21.6.1943 n. 143 dell'Estratto della Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, prodotto dal [REDACTED] S.r.l. quale allegato 15 del fascicolo di primo grado.

Analoga valutazione è stata espressa con riguardo al documento 9 che ad avviso della Corte distrettuale non poteva costituire prova della discendenza, interrompendosi alla fine del XVI secolo e con riguardo al resto della documentazione atti notarili, articoli di giornale e carteggio epistolare, sicuramente inidonei a comprovare il riconoscimento del titolo comitale ante 28.10.1922 sicchè in mancanza di ulteriori elementi, non può ritenersi dimostrato che prima del 28.10.1922 fosse stato riconosciuto il titolo nobiliare di conte a un ascendente dell'odierno appellante, e che tale titolo abbia formato oggetto di riconoscimento durante il vigore del vecchio ordinamento.

Ha pertanto ritenuto che la condotta tenuta dalla società [REDACTED] S.r.l. non fosse censurabile, giacché la società aveva operato conformemente ai suoi criteri editoriali che, quale repertorio privato di carattere nobiliare e mondano, attinge i dati oggetto di pubblicazione esclusivamente da due fonti, ovvero dal Registro della Consulta Araldica e dagli Elenchi Ufficiali Nobiliari.

Se ne deduce che la Corte di appello ha respinto la domanda sulla scorta di un articolato accertamento di fatto, in base al quale ha appurato che il predicato in questione non era stato riconosciuto secondo la legislazione vigente in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione.



Orbene, il ricorrente sotto un'apparente deduzione di vizi di mancanza di motivazione e di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, nel tentativo di utilizzare il ricorso per cassazione come strumento per rivisitare il merito della causa o riesaminare le prove valutate dal giudice di merito.

È sufficiente rilevare che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 24/07/2023, n. 22218, non massimata sul punto; Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; Cass. 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili, come nel caso all'esame (cfr. Cass. 14/09/2022, n.27076; Cass. 25/07/2023, n.22273) in cui si vorrebbe riconoscere valenza decisiva ad un documento già sottoposto al vaglio della corte

Da quanto sopra emerge che non essendo provato il presupposto logico giuridico posto a base della domanda azionata non è possibile valutare la dedotta lesione che si sarebbe realizzata secondo la prospettazione del



ricorrente attraverso la sostituzione dell'appellativo di conte con quello di nobile, operata dalla [REDACTED] S.r.l. oggetto del secondo motivo di ricorso che inevitabilmente non può che essere rigettato.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione del [REDACTED] s.r.l. che è rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma 25.06.2026

Il Presidente
(Alberto Giusti)

